

Articolo 1 - Denominazione - Natura

E' costituita una società per azioni finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, sotto la denominazione sociale di "GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - S.p.A.".

Articolo 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività comprese nella gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento alle seguenti voci:

a. servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti quali:

a.1. la raccolta, il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento, il recupero, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura, di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalla normativa vigente e la gestione dei relativi impianti;

a.2. la raccolta differenziata ed il recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere e di ogni altro bene durevole e la gestione dei relativi impianti;

a.3. servizi per la produzione e la commercializzazione di prodotti e sottoprodotti derivanti da processi di trattamento, recupero, riciclaggio o riutilizzo di rifiuti e la gestione dei relativi impianti;

a.4. lo spazzamento, lavaggio ed innaffiamento delle strade ed altre aree pubbliche;

a.5. attività relative ai servizi di accertamento, tariffazione e riscossione delle tariffe per il servizio;

b.servizi relativi ad attività di bonifica connesse alla cura e alla tutela dell'ambiente quali:

b.1. interventi di bonifica, tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e relativi servizi complementari come: pulizia pozzetti e caditoie stradali e non, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati, pulizie straordinarie, gestione dei rifiuti cimiteriali provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione;

b.2. sgombero della neve dal suolo pubblico o privato;

c. servizi di controllo e monitoraggio del territorio collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche di interesse pubblico;

d. servizi di gestione, manutenzione, reimpianto, nuova realizzazione e monitoraggio del verde pubblico, inteso come parchi, giardini, aree verdi, patrimonio arboreo ed arbustivo ed attività connesse ed accessorie quali:

d.1. la gestione delle aree a verde pubblico, compresi parchi ed aree ad accesso controllato;

d.2. la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (quali parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva, delle aree verdi presso le strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, giochi e di altre strutture e impianti afferenti alle aree verdi;

e. servizi ed attività di comunicazione ed educazione ambientale, nonché effettuazione di consulenze, anche per conto terzi, collegate alla gestione dei servizi ambientali, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

f. servizi cimiteriali

f.1. servizi per la gestione delle salme all'interno delle infrastrutture cimiteriali;

f.2. servizi per la gestione delle infrastrutture cimiteriali.

Al fine di garantire una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati, la società può inoltre svolgere le seguenti attività:

g. gestione delle reti, degli impianti, delle infrastrutture, delle attrezzature, dei mezzi, nonché di altri beni immobili e mobili necessari alla produzione e all'erogazione dei servizi pubblici affidati, nel rispetto della normativa per tempo vigente, qualora consenta la gestione di reti e infrastrutture congiunta alla gestione dei servizi pubblici;

h. costruzione e gestione di impianti per energie rinnovabili derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati connessi ai servizi affidati ed al miglior utilizzo dei compendi in cui gli stessi si svolgono;

i. attività di trasporto di cose con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi connesso allo svolgimento del servizio pubblico;

l. attività di officina meccanica per la riparazione e la manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria dei propri mezzi destinati ai servizi svolti;

m. la progettazione e costruzione degli impianti nonché la gestione ed esercizio degli impianti stessi, compresa qualsiasi attività comunque connessa ai servizi ambientali.

n. supporto in materia di tributi locali

n.1 supporto in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o entrate degli enti soci e affidanti, ivi compresa la gestione del contenzioso;

n.2 supporto in materia di recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità degli enti soci e affidanti, ivi compresi quelli di natura tributaria;

n.3 quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture;

o. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presidi ambientali e gestione big data).

La società è tenuta a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La società potrà inoltre:

- assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze, in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti nei limiti in cui ciò è consentito ad una società purché essi rivestano i requisiti prescritti per ottenere affidamenti "in house providing";

- prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie;

- partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci:

a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere previamente autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci e valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento nel rispetto dei limiti di fatturato e delle finalità di cui al comma precedente."

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale in Pordenone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può, nei modi di legge, trasferire la sede sociale nel territorio dello stesso Comune, nonché istituire ed eventualmente trasferire, modificare o sopprimere sedi secondarie ed unità locali in genere quali, succursali, stabilimenti, recapiti, uffici ed agenzie, anche all'estero.

Spetta invece all'Assemblea straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede legale in un diverso Comune

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è a tutti gli

effetti quello che risulta dai libri sociali, sui quali dovranno essere riportati anche il loro numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

E' onere dell'interessato comunicare la modifica del proprio domicilio o recapito.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI -
FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni

Il capitale sociale è di Euro 890.828,00 (ottocentonovantamilaottocentoventotto virgola zero zero) diviso in numero 890.828 (ottocentonovantamilaottocentoventotto) azioni di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

In caso di aumento del capitale sociale ai Soci spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche attraverso conferimento di beni in natura e di crediti nel rispetto delle norme di legge, nonché con emissione di azioni anche privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.

I versamenti del capitale sociale sono richiesti con delibera dell'Organo amministrativo nei termini e modi reputati convenienti, rispettate le disposizioni inderogabili di legge e fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Articolo 7 - Possesso e trasferimento delle azioni

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing".

E' pertanto inefficace nei confronti della società e non può essere iscritto nel libro dei soci il trasferimento o la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

se consentito dalla vigente normativa nazionale adottata in conformità ai trattati, o comunitaria direttamente applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing", ed entro i limiti da esse stabiliti, il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati;

è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di

acquistare azioni proprie. Nei limiti di cui sopra, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed ai Soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il Socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento; la comunicazione deve contenere il nominativo del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento ed il termine entro cui procedere al trasferimento.

L'Organo Amministrativo, nei successivi quindici giorni dal ricevimento, comunica agli altri Soci con raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento l'offerta del Socio cedente. I Soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione loro spettante, facendo pervenire all'Organo amministrativo ed al Socio

offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'offerta, precisando altresì se e quanta parte di capitale in più essi intendono acquistare in caso di rinuncia da parte di altri Soci.

Articolo 8 - Clausola di gradimento

Il trasferimento delle azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento da parte dell'assemblea ordinaria che può negarlo esclusivamente per i seguenti motivi:

esercizio da parte del potenziale acquirente di attività concorrenziali con quelle esercitate dalla società;

mancato impegno irrevocabile da parte dell'Ente Pubblico potenziale acquirente di conferimento alla società della titolarità dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 113 del T.U.E.L. e s.m.i., non gestiti direttamente o assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il socio che intende perciò trasferire le azioni deve preventivamente richiedere il gradimento dell'Organo amministrativo al potenziale acquirente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento. L'Organo amministrativo dovrà comunicare l'eventuale diniego motivato al trasferimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garanti- re una

tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il silenzio equivale ad assenso al trasferimento.

Articolo 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non, nei limiti e secondo le previsioni di legge. L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'Assemblea straordinaria, fermi rimanendo gli obblighi di rispetto del modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 11 - Finanziamenti e versamenti

La società può assumere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche dai Soci, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione risultante da atto scritto i finanziamenti effettuati dai Soci a favore della società sono infruttiferi di interessi.

I Soci possono effettuare versamenti in conto capitale a favore della società, senza diritto di rimborso, con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria all'unanimità. L'eventuale restituzione dei versamenti sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 12 - Strumenti finanziari

Nel rispetto del modello "in house providing", come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, la Società può emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opere o di servizi ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto, del Codice civile.

Gli strumenti finanziari hanno la durata ed attribuiscono i diritti che vengono stabiliti al momento della loro emissione dall'Assemblea. In ogni caso gli strumenti finanziari non possono avere una durata superiore a 5 (cinque) anni.

Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice civile, le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci che pregiudicano i diritti della categoria degli strumenti finanziari emessi devono essere approvate dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari attinti dal pregiudizio.

All'Assemblea speciale si applicano le disposizioni contenute negli

articoli 2415, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 2416 e 2419 del Codice civile.

Al Rappresentante comune si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2417 e 2418 del Codice civile.

L'Assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze:

nomina e revoca del rappresentante comune e delibera dell'azione di responsabilità nei suoi confronti;

costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto;

modificazione dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;

controversie con la società e relative eventuali transazioni e/o rinunzie;

ogni altra questione di interesse comune alle categorie degli strumenti finanziari.

RECESSO DEL SOCIO - UNICO SOCIO SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 13 - Recesso del Socio

E' consentito ai Soci recedere nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'importo della liquidazione, determinato in relazione alla consistenza patrimoniale della società, come previsto dall'art. 2437 ter C.C., verrà erogato, senza onere per interessi, entro dodici mesi a decorrere dal momento di produzione degli effetti del recesso.

Articolo 14 - Unico socio

Qualora le azioni risultino appartenere ad un unico Socio, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato di costituzione, nonché della sede dell'unico Socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, l'organo amministrativo deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 15 - Soggezione all'attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

l'approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;

la scelta dell'Organo amministrativo monocratico o collegiale, la determinazione del numero dei componenti l'organo collegiale nonché la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli Amministratori;

la nomina dei Sindaci non nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;

la determinazione del compenso spettante all'Organo amministrativo, ai Sindaci e al soggetto al quale è demandata la revisione legale;

la deliberazione sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;

l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, con particolare riferimento alle disposizioni che richiedono l'adozione di atti, anche normativi, sulla base di indirizzi degli enti soci.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

le modifiche dello Statuto;

la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

l'emissione di prestiti obbligazionari;

l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie;

le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;

l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui al successivo articolo 29, ove non di competenza dell'assemblea ordinaria.

Articolo 18 - Convocazione delle assemblee

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società da segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile o negli altri documenti equipollenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario od opportuno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale sempre su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi almeno dieci giorni prima di quello previsto per la prima od unica convocazione al domicilio dei Soci indicato nel relativo Libro. L'avviso di convocazione deve indicare:

il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica audio-video;

la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

le materie all'ordine del giorno;

le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, sia in prima che in seconda od ulteriore convocazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 Codice Civile.

Articolo 19 - Seconda o ulteriori convocazioni

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

Articolo 20 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente articolo dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale non presenti in Assemblea.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberative dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Salvo quanto in appresso previsto, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea.

Articolo 21-bis - Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale decisioni in materia di autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 29 del presente statuto, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

Articolo 22 - Quorum costitutivi e deliberative dell'Assemblea straordinaria

Salvo quanto in appresso previsto, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda od ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda od ulteriore convocazione l'Assemblea

straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo 22 bis - Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dall'art. 17 lettera f) qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

Articolo 23 - Disciplina dei quorum costitutivo e deliberativo

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

Articolo 24 - Rinvio dell'assemblea

I Soci intervenuti, che rappresentano un terzo del capitale sociale presente in assemblea, hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Diritto di intervento

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e che siano iscritti nel libro dei soci almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 26 - Deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche attraverso delegati.

Questi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. Se il Socio ha conferito la delega ad un ente (persona o soggetto giuridico), il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea, con la possibilità per l'ente di intervenire in assemblea anche tramite un suo amministratore o dipendente. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, ad Amministratori o Sindaci della società o di sue controllate.

Articolo 27 - Presidente e Segretario dell'assemblea -

Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare e disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

la data dell'Assemblea;

l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;

le modalità e i risultati delle votazioni;

l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione audio-video, nel rispetto del metodo collegiale e

dei principi di buona fede e di parità di trattamento tra i Soci. In tale evenienza:

sono indicati nell'avviso di convocazione, secondo la previsione del superiore articolo 18, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario o il Notaio verbalizzante;

il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e constatare i risultati delle votazioni;

il Segretario o il Notaio verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

gli intervenuti devono essere posti nella condizione di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA

Articolo 29 - Competenze dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente sono allo stesso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea ordinaria nei casi richiesti dalla legge e per assumere le deliberazioni concernenti:

l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2361, secondo comma del Codice civile, qualora la singola operazione superi l'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili qualora la singola operazione superi l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze per le quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria:

l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;

la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio.

Nel caso l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di

Amministrazione, sono riservate alla sua competenza esclusiva e non possono formare oggetto di delega, salvo che per la materiale attuazione delle stesse, le deliberazioni concernenti:

la nomina e la revoca alla carica di Direttore generale, nonché l'assunzione e la nomina dei dirigenti;

l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2361, secondo comma del Codice civile;

l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili;

l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecento- mila virgola zero zero).

Articolo 30 - Diritti di controllo degli enti locali soci sulla società - Controllo analogo

Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue, dalla normativa nazionale e dalle loro eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea.

I Soci esercitano il controllo, nei confronti della Società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni.

I soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta.

La regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo e l'individuazione degli oggetti di esso è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi.

In caso di ingresso nella società di nuovi soci, se pubblici o ad essi assimilabili, gli stessi devono sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

L'accordo di cui sopra stabilisce, in particolare, quando le decisioni di cui ai precedenti art. 16 e 17 devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società.

Per consentire l'esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della società, per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati a trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine dell'esame i seguenti documenti:

gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso; il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società; la relazione di cui al successivo art. 40, 3^a comma, lettera c), appena depositata nella sede della Società;

gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

Gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno l'Amministratore unico o il Presidente del CdA ed il Direttore generale, se nominato, espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

E' sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (con sottoscrizione del proprio legale rappresentante) - sia in Assemblea, sia al di fuori di essa - informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, a condizione che detto diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una efficiente gestione sociale.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti.

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti ed

obbligatori per le società partecipate da Enti locali.

Articolo 31 - Composizione e durata dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell'assemblea e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli enti pubblici locali garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 32 - Nomina e sostituzione degli Amministratori

Salvo che la nomina non avvenga per deliberazione adottata dall'Assemblea ordinaria con il voto unanime dei Soci presenti, l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci come segue:

- * in caso di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto di proporre un candidato e risulterà eletto colui che riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio;

- * in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista.

I voti sono computati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun Socio.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà l'assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla decadenza dello stesso.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo amministrativo e nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 33 - Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge

tra i propri componenti il Presidente.

Può essere nominato un Vice Presidente con i soli poteri di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare vengano fornite a tutti i Consiglieri

Articolo 34 - Delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e dell'art. 29 del presente Statuto, deleghe di gestione ad un solo Amministratore che non ricopre la carica di Presidente; a quest'ultimo possono essere attribuite deleghe solo previa autorizzazione dell'Assemblea.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre il potere di revocare le deleghe.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale gli organi delegati hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sull'attività svolta dalla società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente.

L'Organo amministrativo può altresì nominare, determinandone i poteri, un Direttore Generale e procuratori, ai quali può essere delegato, tra l'altro, anche l'adempimento di determinati e specifici obblighi di natura pubblicistica di volta in volta individuati all'atto della nomina.

Articolo 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con avviso da spedire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di almeno un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Gli Amministratori astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, a condizione che ciò sia previsto nell'avviso di convocazione e che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie da discutere.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore più anziano per età. Nel caso le riunioni vengano tenute mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, il Presidente della società, con l'assenso dei presenti, può designare a presiedere la riunione altro degli Amministratori presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 36 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Con apposita deliberazione dell'Organo amministrativo i poteri di rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa facoltà di firma per la Società, possono essere attribuiti per singoli atti o per determinate categorie di atti e di affari con le modalità di cui all'art. 34.

L'Organo Amministrativo determina i limiti per l'esercizio della rappresentanza e le modalità per l'uso della firma sociale.

Articolo 37 - Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo

da riconosce- re all'organo amministrativo, eventualmente anche sotto forma di gettone di presen- za, in quest'ultimo caso solo se deliberati in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività. Potrà essere altresì deliberato un ulteriore emolumento a favore dell'organo ammini- strativo a titolo di indennità di risultato, ma solo se deliberato in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività e comunque in misura ragionevole e proporzionata, in analogia a quanto disposto dall'art. 2389, secondo comma, del Codice Civile, se con- sentito dalla normativa e nel rispetto di tutti i suoi eventuali limiti, vincolato sia al raggiungimento degli obiettivi che alla chiusura del bilancio in utile.

Al Vice Presidente non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica. E' fatto divieto di corrispondere agli organi sociali trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire ulteriori compensi agli Amministra- tori nemmeno per particolari incarichi loro attribuiti.

Articolo 38 - Verbalizzazione delle riunioni

Le deliberazioni assunte dall'Organo amministrativo vengono fatte constare in verbali trascritti su appositi Libri tenuti a norma di legge

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 39 - Revisione Legale dei Conti

La Revisione Legale dei Conti è esercitata, su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria, da un Revisore Contabile o da una società di revisione, funzionanti a norma di legge.

Il revisore o la società incaricata della revisione, anche mediante scambi di informa- zioni con il Collegio Sindacale:

verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la rego- lare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della società. L'Assemblea ordinaria che nomina il revisore ne determina il com- penso per tutta la durata dell'incarico che sarà di tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i.. In difet- to il revisore o

la società di revisione sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale di durata del loro mandato e sono rieleggibili.

Articolo 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2389 del Codice Civile.

Il Collegio sindacale viene nominato, garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue:

- * due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie;

- * un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria, con delibera da adottarsi con la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto e nella quale, in questo caso, l'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, non ha diritto di voto. Nel caso in cui non sussista la pluralità dei soci anche il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente saranno nominati a norma dell'articolo 2449 del Codice civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile.

I Sindaci sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci o su convocazione del Presidente.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 35 del presente Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 41 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

Articolo 42 - Bilancio

L'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione e con gli altri documenti prescritti dalla legge o ritenuti opportuni, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 43 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato vengono destinati come segue:

il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

il 95% (novantacinque per cento) a disposizione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della riserva legale

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 44 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere, entro 120 (centoventi) giorni dalla data dell'ultima delle accettazioni della nomina, in via rituale e secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 45 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: per il decorso del termine;

per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea straordinaria, all'uopo convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie; per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2447 del Codice civile;

nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del Codice civile.

per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;

per le altre cause previste dalla legge;

qualora gli enti pubblici soci decidano congiuntamente di revocare gli affidamenti dei servizi pubblici per ricondurli a differenti forme gestionali.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'Organo amministrativo, in quanto compatibile;

a chi spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 46 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente
statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle
leggi speciali in materia.

Statuto aggiornato al 16 novembre 2021

Copia digitale conforme all'originale, composta di 24 pagine, rilasciata
alla parte esente da bollo per gli usi consentiti.
Pordenone, li lunedì, 13 dicembre 2021.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAN SONIA

CODICE FISCALE: MRNSNO71T65Z133L

DATA FIRMA: 25/10/2022 10:54:04

IMPRONTA: B698F83035524AC80ECB2C1A9A8E1D43FFB1C66C087837056A570AB635B4E5D7
FFB1C66C087837056A570AB635B4E5D72AB448E16ACC722CC723874033C926A0
2AB448E16ACC722CC723874033C926A0725C5411806DC8BDAA03B01D205E2554
725C5411806DC8BDAA03B01D205E25547524F562B42F69E1E70535B1739C7887